

**CIRCOLARE N. 3/2019**

**del 1 marzo 2019**

**OGGETTO: NUOVI PARAMETRI PER L’OBBLIGO DI NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEI REVISORI NELLE SRL**

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, rubricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Il provvedimento entrerà in vigore in data 15 agosto 2020; tuttavia per alcune disposizioni è stata prevista un’efficacia anteriore, ovvero a partire dal 16 marzo 2019.

In data 16 marzo 2019, in particolare, entrerà in vigore l’art. 379 “Nomina degli organi di controllo”.

La riforma modifica l’art. 2477 del Codice Civile andando ad ampliare le ipotesi di nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nelle società a responsabilità limitata, ovvero sono modificati i limiti il cui superamento fa scattare l’obbligo di nomina.

Di seguito si enunciano le principali novità previste dal D. Lgs 14/2019 e i conseguenti adempimenti da parte delle società.

<p><b>Obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società (ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile):</b></p>	<p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</p> <p><b>1) Totale attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni;</b>  <b>2) Ricavi vendite e prestazioni: € 2 milioni;</b>  <b>3) Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 10.</b></p>
<p><b>Adeguamento per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore della disposizione (16 marzo 2019)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini della prima applicazione si considerano i due esercizi antecedenti alla scadenza prevista per l’adeguamento, fissata entro nove mesi dall’entrata in vigore della disposizione (esercizi 2017 e 2018).</li> <li>• Devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.</li> </ul>

**NEW YORK**

551 Madison Avenue, Suite 450  
New York, NY 10022  
U.S.A.  
Tel: +1 212 391 4400

**MILANO**

Via Principe Amedeo, 3  
20121 Milano  
Italia  
Tel: + 39 02 65585 1  
C. F. e P. IVA 12293530155

**ROMA**

Via Condotti, 91  
00187 Roma  
Italia  
Tel: + 39 06 69670 1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. Le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto mantengono la loro efficacia fino alla scadenza del termine.</li> </ul>
<b>Nomina dell'organo di controllo o del revisore al superamento dei limiti</b>	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore; altrimenti provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
<b>Cessazione obbligo di nomina in relazione ai limiti di cui alla lett. c)</b>	L'obbligo viene meno qualora per tre esercizi successivi alcuno dei limiti sia superato.

Si precisa che l'attività di revisione per le società che superano i limiti previsti dalla norma deve essere svolta a partire dall'esercizio 2019. Si consiglia pertanto di provvedere quanto prima alla nomina in modo da consentire un'adeguata pianificazione del lavoro da parte del soggetto nominato.

Si ricorda che la disposizione entrerà in vigore in data 16 marzo 2019. Si provvederà a comunicare eventuali modifiche o chiarimenti al contenuto della presente comunicazione.

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.